

REP. n° 209
DEL 18/11/2010

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO STATISTICO FRA I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE DELLA VALCONCA

L'anno duemiladieci (2010), il giorno Diciotto (18) del mese di NOVEMBRE
presso la sede dell'Unione della Valconca sono intervenuti i Sigg.ri:

1. Ruggero Gozzi, nato il quale interviene nel presente atto nella qualità di Presidente dell'Unione della Valconca (C.F. GZZ RGR 60M30 F641R), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. Edda Negri, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Gemmano (C.F. NGR DDE 63R71 D704G), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. Fabio Forlani, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Mondaino (C.F. FRL FBA 73E25 F715P), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
4. Simone Tordi, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Monte Colombo (C.F. TRD SMN 75D08 H294J), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
5. Valli Cipriani, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montefiore Conca (C.F. CPR VLL 52T69 H294U), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
6. Nadia Fraternali, la quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montegridolfo (C.F. FRT NDA 60L50 F523M), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
7. Ruggero Gozzi, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Montescudo (C.F. NGR DDE 63R71 D704G), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
8. Claudio Battazza, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Morciano di Romagna (C.F. BTT CLD 61M24 H294N), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
9. Giuseppe Sanchini, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Saludecio (C.F. SNC GPP 62C19 G479L), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
10. Christian D'Andrea, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Clemente (C.F. DND CRS 77L05 C573V), in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

Premesso:

- che l'Unione della Valconca e i Comuni di Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente hanno espresso la volontà di gestire in forma associata l'Ufficio di Statistica Unico, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

1. Unione della Valconca, deliberazione n. 10, del 24/03/2003;
2. Comune di Gemmano, deliberazione n. 6, del 10/03/2003;
3. Comune di Mondaino, deliberazione n. 48, del 30/09/2010;
4. Comune di Monte Colombo, deliberazione n. 33, del 28/04/2003;
5. Comune di Montefiore Conca, deliberazione n. 44, del 30/09/2010;
6. Comune di Montegridolfo, deliberazione n. 40, del 27/09/2010;
7. Comune di Montescudo, deliberazione n. 52, del 23/10/2003;
8. Comune di Morciano di Romagna, deliberazione n. 57, del 30/09/2010;
9. Comune di Saludecio, deliberazione n. 38, del 23/05/2003;
10. Comune di San Clemente, deliberazione n. 29, del 14/04/2003;

- che l'utilizzazione e la diffusione delle informazioni statistiche rivestono un ruolo strategico per lo sviluppo delle autonomie locali e della collettività e che la funzione statistica è strumento indispensabile ai fini della raccolta, della elaborazione e della sintesi delle informazioni stesse;
- che il governo del territorio, la cura e la promozione degli interessi della collettività locali rendono indispensabile disporre di un sistema informativo in grado di fornire il quadro demo-sociale, economico ed ambientale delle singole realtà locali e di valutare nel tempo l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa;
- che l'attività statistica delle amministrazioni pubbliche è disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 e dalle direttive ed atti di indirizzo del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;
- che il decreto anzidetto prevede la possibilità per gli enti locali di sostituire l'ufficio di statistica anche in forma associata;
- che gli artt. 7 ed 8 dello Statuto dell'Unione prevedono, fra l'altro, la stipula di una convenzione per l'esercizio in forma associata di un determinato servizio/funzione;

ritenuto che

- la stipula del presente accordo consenta lo sviluppo della funzione statistica presso amministrazioni che, per i caratteri demografici, sociali, economici ed ambientali che li contraddistinguono e per la dislocazione geografica hanno, interesse a sviluppare la conoscenza del proprio territorio in forma integrata;
- la stipula del presente accordo realizzi una razionalizzazione nell'uso delle risorse;

si conviene e si stipula quanto segue

Art 1

Finalità

I Comuni costituenti l'Unione della Valconca svolgono in forma associata la funzione statistica ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 6.9.89 n. 322 e dell'art. 30 del Decreto Lgs. n. 267/2000, allo scopo di soddisfare le esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali connesse all'attività di gestione ed alla cura degli interessi della collettività.

Art. 2

Struttura organizzativa

Per le finalità di cui all'art. 1 è individuato un Ufficio di Coordinamento Statistico presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione della Valconca, che funge da capofila, mentre ciascun comune aderente individua un referente statistico.

La dotazione di personale, strumenti, risorse finanziarie e ogni altra specificazione circa l'organizzazione dell'ufficio associato sarà definita annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in sede di approvazione del preventivo presentato dal Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive della Valconca e sulla base del programma annuale delle attività statistiche.

L'ufficio di coordinamento statistico ha funzioni organicamente distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'Unione, viene nominato dalla Conferenza dei Sindaci ed è incardinato nella struttura organizzativa dello Sportello Unico per le Attività Produttive. Conseguentemente tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'ufficio sono adottati dall'Unione, in qualità di Ente capofila, secondo la sua disciplina interna.

Dell'avvenuta costituzione dell'ufficio di coordinamento e della nomina dei referenti statistici viene data immediata comunicazione ai comuni associati ed all'Istituto Nazionale di Statistica.

Art. 3

Compiti dell'Ufficio di Coordinamento Statistico

L'Ufficio di Coordinamento Statistico svolge i seguenti compiti:

- a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con il Sistema Statistico Nazionale;
- b) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei comuni associati e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale;
- c) svolge le funzioni di ufficio di censimento nell'ipotesi di rilevazioni censuarie svolte in forma associata;
- d) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio dei comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- e) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'Associazione e dei singoli Comuni associati, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni comunali associate, previste nel programma degli enti;
- f) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione di notiziari periodici di dati statistici;
- g) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei Comuni associati;
- h) favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei Comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- i) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, associati nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici;
- j) invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat ed ai Comuni associati, un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente;
- k) promuove il coordinamento dell'attività dei servizi informatici dei Comuni associati, limitatamente alla progettazione, alla modificazione e realizzazione dei sistemi informativi che possono avere connessione con l'attività statistica.

Art. 4
Compiti dei Referenti Statistici

I Referenti Statistici dei Comuni associati:

- a) forniscono all'Ufficio Statistico di Coordinamento i dati elementari od elaborati, di competenza dell'amministrazione di appartenenza, necessari per la realizzazione del programma statistico nazionale;
- b) hanno accesso, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, a tutte le fonti di dati statistici ed amministrativi del proprio Comune;
- c) effettuano lavori statistici che, per la loro specificità, le singole amministrazioni comunali ritengano di effettuare in proprio; in tal caso ne danno tempestiva comunicazione all'Ufficio Statistico di Coordinamento.

Art. 5
Obblighi del personale addetto al Servizio Statistico

Il Responsabile e gli addetti dell'Ufficio Statistico di Coordinamento ed i Referenti statistici sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 322/89 in materia di segreto d'ufficio e di segreto statistico. Essi sono altresì responsabili e/o incaricati, ai sensi della legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni, dei trattamenti dei dati personali per fini di statistica.

Art. 6
Locali, attrezzature e servizi.

L'Unione della Valconca mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'Ufficio di Coordinamento Statistico.

Ogni Comune associato mette a disposizione quanto necessita all'attività dei referenti.

Art. 7
Partecipazione economico-finanziaria dei Comuni associati

Il preventivo della gestione è approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci entro il 30 settembre di ogni anno. Esso viene elaborato tenendo conto del programma annuale delle attività informatico-statistiche che si intendono realizzare, delle esigenze conoscitive degli enti associati e di quanto previsto dal programma statistico nazionale.

I costi sostenuti su base annua per le attività svolte dall'Ufficio di Coordinamento Statistico e dai referenti statistici per i compiti di cui all'art. 4 lett. a) dovranno essere dimostrati in una relazione consuntiva, da prodursi entro il mese di giugno e comprensiva delle seguenti voci:

- a) personale (in misura proporzionata al tempo ad essa dedicato all'Ufficio di Coordinamento Statistico e dai referenti statistici);
- b) consumi di beni;
- c) prestazioni e utilizzo di beni di terzi;
- d) altri costi.

Il riparto dei costi è effettuato dal Responsabile dell'Ufficio di Statistica Unico Associato in relazione al numero degli abitanti al 31.12. dell'anno precedente, tenuto conto delle spese sostenute da ciascuna amministrazione.

Gli enti sottoscrittori verseranno la quota di loro competenza in due rate: il 50% della quota preventivata entro il 30.04. di ogni anno ed il conguaglio della quota così come risulta dal consuntivo entro il 31.07. dell'anno successivo.

Art. 8

Durata

La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione della Valconca.

Art. 9

Ambito territoriale – Competenze

1. L'ambito territoriale del servizio è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.
2. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali e regionali fanno relativamente al servizio si intende esteso al territorio dell'Unione della Valconca, così come le competenze assegnate al Sindaco dalla normativa di settore si intendono in capo al Presidente dell'Unione.

Art. 10

Forme di consultazione

1. L'Ufficio di Presidenza, che viene all'uopo convocato dal presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno o più Sindaci dei Comuni interessati, risolve eventuali problematiche inerenti il servizio.
2. A tali sedute l'Ufficio di Presidenza può invitare a partecipare, con specifica competenza legale ed amministrativa, il responsabile del servizio e quanti altri l'Ufficio stesso ritenga necessario.
3. L'Unione trasmette ai Comuni convenzionati copia degli atti fondamentali assunti dai suoi competenti organi, relativi al servizio.

Art. 11

Reciproci obblighi e garanzie

1. I Comuni convenzionati, per quanto di loro competenza, adottano gli atti necessari e rimuovono ogni ostacolo per la gestione del servizio.
2. L'Unione garantisce il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici aventi valenza sul territorio che abbiano attinenza con le attività del servizio.
3. L'Unione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei servizi, promuove la partecipazione dei cittadini, delle famiglie e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi ed alla verifica degli interventi.

Art. 12

Formazione e aggiornamento del personale

1. L'Unione persegue la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti addetti al servizio, per assicurare il buon andamento, l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine l'Unione, secondo le indicazioni fornite dal responsabile del servizio compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura la formazione e l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento del relativo personale.

Art. 13

Modifiche della convenzione

1. La presente convenzione può essere adeguata, modificata ed integrata in ogni tempo, secondo le esigenze del caso, con apposite deliberazioni dei consigli degli enti convenzionati.
2. In caso di esercizio del recesso di cui al successivo art. 14, la presente convenzione è adeguata con la procedura prevista nel comma 1.

Art 14

Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti associati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta comunicazione.
3. Con il recesso l'ente recedente rinuncia automaticamente alla dotazione strumentale e mobiliare, acquisita dall'Unione in costanza della presente convenzione, ed a qualunque rimborso di spesa, salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
4. Il recesso dall'Unione della Valconca comporta il recesso dalla presente convenzione. In tal caso si applica l'art. 6 dello statuto.

Art. 15

Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa se viene espressa da parte degli enti associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. In tal caso l'Ufficio di Presidenza individua lo strumento giuridico più idoneo e opportuno per la salvaguardia del servizio, la cui gestione rimane, comunque, a beneficio dell'utenza dei comuni convenzionati.
3. Solo ad avvenuta attuazione condivisa di quanto previsto al precedente comma 2, la presente convenzione s'intenderà sciolta.

Art 16

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento allo statuto dell'Unione ed alla vigente normativa in materia.

Art. 17

Controversie

1. Le eventuali controversie tra gli enti contraenti, che non siano componibili con spirito di collaborazione dall'Ufficio di Presidenza, sono decise da un collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato dall'Unione della Valconca, da un rappresentante

- dell'ente dissenziente e da un dipendente nominato di comune accordo, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale di Rimini, che funge da presidente.
2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.

Art 18

Recesso – Dotazione strumentale

In caso di recesso prima dei quattro anni dall'acquisto di beni durevoli il cui costo sia stato ripartito fra i Comuni, si provvederà a rifondere il Comune recedente per la quota pari alla differenza fra la quota spettante e quella liquidata.

Art. 19

Spese di registrazione

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto

1. Il Presidente dell'Unione della Valconca _____
2. Il Sindaco del Comune di Gemmano _____
3. Il Sindaco del Comune di Mondaino _____
4. Il Sindaco del Comune di Monte Colombo _____
5. Il Sindaco del Comune di Montefiore Conca _____
6. Il Sindaco del Comune di Montegridolfo _____
7. Il Sindaco del Comune di Montescudo _____
8. Il Sindaco del Comune di Morciano di Romagna _____
9. Il Sindaco del Comune di Saludecio _____
10. Il Sindaco del Comune di San Clemente _____